

INTEGRAZIONI TOUR OPERATOR (mod. 0233)

NOTA INFORMATIVA E CONDIZIONI DI POLIZZA

NOTA INFORMATIVA

Informativa relativa all'impresa

Informativa relativa al contratto

Informativa al Cliente per il trattamento dei dati personali

Condizioni Generali di Polizza

Condizioni Speciali di Polizza

Integrazioni

Assicurazione Rimborso Spese Mediche Estero

Assicurazione Bagaglio, Effetti Personali

Assicurazione Spese di Annullamento Viaggio e/o Locazione

Come chiamare Europ Assistance

Modulo per la denuncia di sinistro

NOTA INFORMATIVA

Nota informativa predisposta ai sensi dell'art. 123 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 175 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare I.S.V.A.P. n. 303 del 2 giugno 1997.

Informativa relativa all'impresa

Il contratto è concluso con la Sede Legale della Società Europ Assistance Italia S.p.A. sita in Italia, in Piazza Trento n. 8 - 20135 Milano. La Società Europ Assistance Italia S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1° luglio 1993 n. 152).

Informativa relativa al contratto

Legge applicabile

Ai sensi dell'art. 122 del D. LGS. n. 175/95 le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie

previste dall'ordinamento italiano. Europ Assistance Italia S.p.A. propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.

Reclami in merito al contratto

Qualora le Parti avessero scelto di applicare al contratto la legislazione italiana, eventuali reclami in merito al contratto stesso potranno essere rivolti all'IS.V.A.P. - Divisione R.C.A., Reclami e Tutela del Consumatore - via Vittoria Colonna n. 39, 00187 Roma.

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'Autorità di Vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l'IS.V.A.P. faciliterà le comunicazioni tra l'Autorità competente ed il Contraente.

Facciamo inoltre presente che anche Europ Assistance Italia S.p.A. ha attivato un servizio reclami c/o: "Servizio Clienti" - Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano.

Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal Contratto

I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.

Informativa al Cliente per il trattamento dei dati personali

Informiamo che, in relazione alla Legge 675 del 1996 per la Tutela dei Dati Personali ("Legge Dati") articolo 10:

1. i Suoi dati personali di cui al Suo contratto con la nostra società, ovvero i Suoi dati personali, sia comuni che sensibili, eventualmente acquisiti nel corso del rapporto (i "Dati"), saranno trattati da Europ Assistance Italia in ottemperanza al D.P.R. 318/99, con l'ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:
 - a. gestione ed esecuzione delle obbligazioni del contratto e della liquidazione dei sinistri,
 - b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;
 - c. eventuale informazione e promozione commerciale dei servizi del gruppo Europ Assistance e rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi;
2. il conferimento dei Dati può essere:
 - a. necessario per l'esecuzione e per la gestione del contratto nonché della liquidazione di sinistri (1a);
 - b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1b);

- c. facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione, di promozione commerciale di servizi e della rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi (1c);
3. i Dati potranno essere comunicati a:
- a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia della fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione delle obbligazioni contrattuali;
 - b. ad organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, all'Isvap, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, Consap, Uci, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ufficio italiano cambi, Motorizzazione civile, Casellario centrale infortuni nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti 1.a. e 1.b.;
 - c. ai prestatori di assistenza, a società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia, in Italia o all'estero, o ad altre compagnie di assicurazione, per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti 1.a., 1.b. e 1.c.

Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia. Lei potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 13 della Legge Dati e in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, aggiornamento o blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento, scrivendo a:

Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Ufficio "Protezione Dati".

[Torna su](#)

Condizioni Generali di Polizza

Art. 1. DEFINIZIONI

Assicurato: La persona fisica residente in Italia, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Bagaglio: I capi di abbigliamento, gli articoli sportivi e gli articoli per l'igiene personale, il materiale fotocineottico e la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere e che l'Assicurato porta con sé in viaggio.

Centrale Operativa: La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A., Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a proprio carico, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.

Contraente: La persona fisica o giuridica che sottoscrive la Polizza di Assicurazione per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.

Decorrenza e Durata: Per decorrenza si intende la data di inizio della Polizza; per durata il periodo di validità della stessa, come risultanti dal Modulo di Polizza.

Estensione territoriale: Si intendono i Paesi, indicati nel Modulo di Polizza, ove si è verificato il sinistro ed in cui le garanzie vengono fornite.

Si dividono in due gruppi:

A) tutti i Paesi europei ed i Paesi del Bacino Mediterraneo: Algeria, Cipro, Egitto, Isole Canarie, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia.

B) tutti i Paesi del mondo.

Europ Assistance: Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento n. 8 - 20135 Milano. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 n. 152).

Franchigia: La somma stabilita nella Polizza che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico dell'Assicurato.

Furto: Il reato previsto all'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Garanzia: L'assicurazione che non rientra nell'assicurazione assistenza, per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al rimborso del danno subito dall'Assicurato o al risarcimento del danno arrecato dall'Assicurato a terzi e per la quale sia stato pagato il relativo premio.

Infortunio: Il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili e che abbia come conseguenza: la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Istituto di cura: L'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza medico chirurgica. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno.

Malattia: L'alterazione dello stato di salute che non dipende da un infortunio.

Malattia improvvisa: La malattia di acuta insorgenza che colpisce l'Assicurato e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di una patologia insorta precedentemente all'inizio del viaggio.

Malattia preesistente: La malattia che sia la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o già esistenti al momento della sottoscrizione della Polizza.

Massimale: La somma massima, stabilita nella Polizza, fino alla concorrenza della quale Europ Assistance si impegna a prestare la garanzia prevista.

Modulo di Polizza: Il documento sottoscritto dal Contraente e da Europ Assistance, che identifica Europ Assistance, il Contraente e l'Assicurato, riportante le garanzie scelte nonché i dati relativi alla Polizza e ne forma parte integrante.

Polizza: Il documento contrattuale composto dal testo relativo alla Tutela Dati Personali dalle presenti Condizioni e dal Modulo di Polizza allegato e parte integrante, sottoscritto da Europ Assistance e dal Contraente.

Premio: La somma dovuta dal Contraente a fronte del pagamento della quale vengono fornite da Europ Assistance le garanzie.

Rapina: Il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Residenza: Il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.

Scippo: Il reato, previsto agli artt. 624 e 625 n. 4 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Scoperto: La parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.

Sinistro: L'evento futuro, dannoso e incerto che determina la richiesta di rimborso o di indennizzo da parte dell'Assicurato.

Viaggio: In caso di viaggio in aereo, treno, pullman o nave, s'intende il tragitto dalla stazione di partenza (aeroporto, porto o stazione autoferrotranviaria) del viaggio a quella di arrivo in Italia. In caso di viaggio in auto o altro mezzo diverso da: aereo, treno, pullman o nave, s'intende qualsiasi località ad oltre 50 km dal luogo di residenza in Italia dell'Assicurato.

Art. 2. OPERATIVITÀ DELLA POLIZZA

Le garanzie della presente Polizza potranno essere acquistate a condizione che l'Assicurato abbia acquistato un viaggio/soggiorno organizzato da un Tour Operator nel cui costo sia inclusa automaticamente una copertura assicurativa che preveda le garanzie Rimborso Spese Mediche e/o Assicurazione Bagaglio. Sul Modulo di Polizza deve essere riportata, pena decadenza della Polizza stessa, la ragione sociale del Tour Operator.

Le garanzie della presente Polizza sono dovute in seguito a sinistri occorsi all'Assicurato esclusivamente se verificatisi in località distanti più di 50 km dal Comune di residenza dell'Assicurato stesso.

La garanzie potranno essere acquistate esclusivamente per viaggi/soggiorni con destinazione Estero (Europa/Mondo).

Art. 3. DURATA E PROROGA

La durata della Polizza è uguale alla durata del viaggio/soggiorno acquistato e indicata nel Modulo di Polizza e non è soggetta a proroghe.

La durata massima della garanzia non potrà comunque essere superiore a 60 giorni consecutivi.

Art. 4. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, coperto dalla presente garanzia assicurativa, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso ad Europ Assistance. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita del diritto ai rimborsi ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 5. ESCLUSIONI

Europ Assistance non è tenuta a liquidare indennizzi per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:

- a. guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b. scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- c. dolo dell'Assicurato;
- d. tentato suicidio o suicidio;

e. uso del battello per tutte le attività sportive (sia a titolo dilettantistico che ricreativo che professionale) con l'esclusione dello sci nautico (esclusi i salti dal trampolino) e della pesca;

f. malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;

g. malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione della Polizza;

h. infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte; sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;

i. malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;

l. espianto e/o trapianto di organi.

Non sono fornite prestazioni e garanzie in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Art. 6. SEGRETO PROFESSIONALE

L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso, i medici che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro.

Art. 7. ADEGUAMENTO

La Polizza è temporanea e pertanto non è soggetta ad alcun adeguamento.

Art. 8. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza.

Art. 9. SOGGIORNO CONTINUATO

ALL'ESTERO

Qualora, nel corso di validità della presente Polizza, l'Assicurato soggiorni all'estero per un periodo ininterrotto di oltre sessanta giorni, tutte le garanzie conseguenti a sinistri verificatisi successivamente ai suddetti sessanta giorni non sono dovute.

Art. 10. INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE DI DENUNCIA DEL SINISTRO

L'Assicurato prende atto e concede espressamente ad Europ Assistance la facoltà di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nella singola garanzia, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio.

Art. 11. ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI

ALTERNATIVE

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più garanzie, Europ Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o garanzie alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Art. 12. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle assistenze nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 13. STIPULAZIONE E/O COESISTENZA CON ALTRE POLIZZE

L'Assicurato deve comunicare per iscritto a Europ Assistance l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre Polizze da lui sottoscritte aventi le medesime caratteristiche della presente con compagnie diverse da Europ Assistance.

Art. 14. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche della Polizza devono essere provate per iscritto.

Art. 15. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto ad Europ Assistance ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non comunicati e non accettati da Europ Assistance possono comportare la cessazione delle garanzie previste in Polizza, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 16. DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 17. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente/Assicurato.

Art. 18. PERIODO DI PRESCRIZIONE

Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla garanzia in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.

Art. 19. LEGGE CHE REGOLA LA POLIZZA E GIURISDIZIONE

Se non diversamente indicato dal Contraente nel Modulo di Polizza, la Polizza è regolata dalla Legge italiana. Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

Art. 20. COESISTENZA DI DIVERSI ASSICURATORI

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, è fatto obbligo all'Assicurato, che godesse di garanzie analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, di dare avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e in particolare ad Europ Assistance nel termine di tre giorni a pena di decadenza della Polizza. Relativamente alle garanzie, nel caso in cui richiedesse l'intervento di un'altra impresa, le garanzie previste dalla Polizza saranno operanti esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a Lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato direttamente la garanzia.

Art. 21. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di Legge.

Art. 22. VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

Art. 23. PERSONE NON ASSICURABILI

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da sindrome da immunodeficienza acquisita, alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi

organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniacodepressive o stati paranoici. Di conseguenza l'assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni.

[Torna su](#)

Condizioni Speciali di Polizza

Integrazioni

Le seguenti garanzie sono valide solo se espressamente richiamate nel Modulo di Polizza, se ne è stato pagato il relativo premio e sono fornite ad integrazione di quanto già garantito dalla copertura prestata dal Tour Operator. Qualora la copertura prestata dal Tour Operator non prevedesse una garanzia Rimborso Spese Mediche o il massimale fosse inferiore a 2.000 euro, il rimborso di Europ Assistance coprirà comunque solo le spese eccedenti i 2.000 euro, fermo restando il massimale previsto. Qualora la copertura prestata dal Tour Operator non prevedesse una garanzia Assicurazione Bagaglio Effetti Personali o il massimale fosse inferiore a 350 euro, il rimborso di Europ Assistance coprirà comunque solo la parte di danno eccedente 350 euro fermo restando il massimale previsto.

Assicurazione Rimborso Spese Mediche Estero

Qualora l'Assicurato, in seguito a malattia improvvisa o ad infortunio, dovesse sostenere spese mediche/farmaceutiche/ospedaliere per cure o interventi urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto nel corso del viaggio, durante il periodo di validità della garanzia, Europ Assistance provvederà al loro rimborso in base al massimale previsto.

Solo in caso di infortunio, sono comprese in garanzia anche le ulteriori spese per le cure ricevute al rientro al luogo di residenza, purché effettuate nei 45 giorni successivi all'infortunio stesso.

Massimale:

Per le spese mediche e farmaceutiche, anche in caso di ricovero in Istituto di cura o in luogo attrezzato per il Pronto Soccorso, Europ Assistance terrà a proprio carico i costi ad integrazione di quanto già garantito dalla copertura prestata dal Tour Operator e fino alla concorrenza di quanto previsto a tale titolo nel Modulo di Polizza per Assicurato e per il periodo di validità della Polizza stessa.

Qualora la copertura prestata dal Tour Operator non prevedesse una garanzia Rimborso Spese Mediche o il massimale fosse inferiore a 2.000 euro, il rimborso di Europ Assistance coprirà comunque solo le spese eccedenti 2.000 euro, fermo restando il massimale previsto.

Nei massimali indicati sono comprese:

- le rette di degenza in Istituto di cura prescritto dal medico fino a 200,00 euro al giorno per Assicurato;
- le spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a 200,00 euro per Assicurato;
- le spese per riparazioni di protesi, solo a seguito di infortunio, fino a 200,00 euro per Assicurato

Franchigia:

Il rimborso viene effettuato per ogni singolo sinistro applicando una franchigia fissa e assoluta di 52,00 euro.

Sono escluse dalla garanzia:

- tutte le spese sostenute dall'Assicurato, qualora non abbia denunciato ad Europ Assistance, direttamente o tramite terzi, l'avvenuto ricovero o prestazione di Pronto Soccorso;
- le spese per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure infermieristiche, fisioterapiche, termali e dimagranti, per cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio);
- le spese per acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto, le spese per apparecchi ortopedici e/o protesici;
- le visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio.

Obblighi dell'Assicurato:

In caso di sinistro, l'Assicurato dovrà inviare, entro e non oltre sessanta giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia scritta indirizzata a: Europ Assistance - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano evidenziando sulla busta l'Ufficio competente (Ufficio Liquidazione Sinistri - Rimborso Spese Mediche) ed indicando:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di Polizza;
- ragione sociale del Tour Operator ed estremi della copertura assicurativa inclusa nel contratto di viaggio/soggiorno;
- certificato di Pronto Soccorso redatto sul luogo del sinistro riportante la patologia sofferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità dell'infortunio subito;
- in caso di ricovero, copia della cartella clinica;
- originali delle ricevute per le spese sostenute;
- prescrizione medica per l'eventuale acquisto di medicinali con le ricevute originali dei medicinali acquistati;
- quietanza sottoscritta dall'Assicurato rilasciata dalla compagnia d'Assicurazione che ha provveduto al rimborso.

Criteri per la liquidazione del danno:

In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, l'Ufficio Liquidazione Sinistri di Europ Assistance procederà alla liquidazione del danno e al relativo pagamento, al netto dello scoperto previsto.

[Torna su](#)

Assicurazione Bagaglio, Effetti Personali

Qualora l'Assicurato subisse danni materiali e diretti a causa di furto, furto con scasso, rapina, scippo, perdita, smarrimento, avaria del proprio bagaglio e/o dei propri effetti personali, compresi gli abiti indossati, che aveva all'inizio del viaggio, Europ Assistance provvederà al risarcimento in base al valore degli stessi entro il massimale previsto. Per viaggi effettuati in aereo, treno, pullman, o nave, la garanzia è operante dalla stazione di partenza a quella d'arrivo in Italia, alla conclusione del viaggio.

Massimale:

La garanzia è prestata ad integrazione di quanto già garantito dalla copertura fornita dal Tour Operator e fino alla concorrenza di quanto previsto a tale titolo nel Modulo di Polizza e per il periodo di validità della Polizza stessa.

Qualora la copertura prestata dal Tour Operator non prevedesse una garanzia Assicurazione Bagaglio, Effetti Personali o il massimale fosse inferiore a 500,00 euro, il rimborso di Europ Assistance Italia coprirà comunque solo la parte di danno eccedente 350,00 euro, fermo restando il massimale previsto.

In caso di furto, rapina, scippo, o smarrimento di Carta d'Identità, Passaporto e Patente di Guida, vengono rimborsate, in aggiunta al massimale, le spese sostenute per il rifacimento di tali documenti, certificate da giustificativi di spesa, fino alla concorrenza complessiva massima di 25,00 euro.

Scoperto:

In ogni caso Europ Assistance garantisce il rimborso per la parte di danno eccedente 500,00 euro fermo restando il massimale sopra previsto.

Sono coperti cumulativamente fino al 50% della somma assicurata i danni ad apparecchiature fotocineottiche e materiale fotosensibile, radio, televisori, registratori, ogni altra apparecchiatura elettronica, strumenti musicali, armi da difesa personale e/o da caccia, occhiali da vista o da sole.

Sono coperti cumulativamente fino al 30% della somma assicurata i danni a:

- cosmetici, medicinali, articoli sanitari;
- gioielli, pietre preziose, perle, orologi, oggetti d'oro/argento/platino, pellicce e altri oggetti preziosi.

La garanzia è operante solo se i beni sono indossati o consegnati in deposito in albergo.

La somma prevista è inoltre ridotta del 50% per i danni derivanti da:

- dimenticanza, incuria o smarrimento da parte dell'Assicurato;
- rottura non conseguente a incidente occorso al mezzo di trasporto o a causa di forza maggiore;
- furto con scasso del bagaglio contenuto all'interno del bagagliaio del veicolo regolarmente chiuso a chiave;
- furto dell'intero veicolo;
- furto di oggetti contenuti nella tenda sempreché sia posta in un campeggio regolarmente attrezzato e autorizzato.

Fermi i massimali indicati in precedenza l'indennizzo massimo per ogni oggetto, ivi comprese borse, valigie e zaini, non potrà superare l'importo di 175,00 euro.

I corredi fotocineottici (macchina fotografica, telecamera, binocolo, lampeggiatore, obiettivi, batterie, borse, ecc.) sono considerati un unico oggetto. Gli oggetti acquistati nel corso del viaggio sono rimborsati solo dietro presentazione della ricevuta d'acquisto originale.

Sono esclusi dalla garanzia:

- denaro, assegni, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, souvenir, monete, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, casco, attrezzature professionali, documenti diversi da Carta d'Identità, Passaporto e Patente di Guida;
- tutti i sinistri verificatisi durante i viaggi effettuati su motoveicoli di qualsiasi cilindrata;
- i danni derivanti da dolo o colpa grave dell'Assicurato e quelli provocati ad attrezzature sportive durante il loro utilizzo;
- i beni diversi da capi di abbigliamento, quali ad esempio orologi e occhiali da vista e da sole, che siano stati consegnati, anche insieme agli abiti, ad impresa di trasporto, incluso il vettore aereo;
- il caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo non chiuso regolarmente a chiave;

- il caso di furto senza scasso del bagagliaio del veicolo;
- il caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo o comunque visibile dall'esterno;
- il caso di furto di bagaglio a bordo del veicolo che non sia stato ricoverato in una autorimessa pubblica custodita tra le ore 20 e le ore 7;
- gli accessori fissi e di servizio del veicolo stesso (compresi autoradio o riproduttore estraibili).

Obblighi dell'Assicurato:

In caso di sinistro, l'Assicurato dovrà inviare, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia scritta indirizzata a: Europ Assistance - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano evidenziando sulla busta l'Ufficio competente (Ufficio Liquidazione Sinistri - Pratiche Bagaglio), presentando anche in seguito, comunque entro sessanta giorni dal sinistro:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di Polizza;
- ragione sociale del Tour Operator ed estremi della copertura assicurativa inclusa nel contratto di viaggio/soggiorno;
- copia dei biglietti di viaggio o gli estremi del soggiorno;
- copia autentica della denuncia con il visto dell'Autorità di Polizia del luogo ove si è verificato il fatto;
- le circostanze dell'accaduto;
- l'elenco degli oggetti smarriti o rubati, il loro valore e la data di acquisto;
- i nominativi degli Assicurati che hanno subito il danno;
- copia della lettera di reclamo presentata all'albergatore o vettore eventualmente responsabile;
- giustificativi delle spese di rifacimento dei documenti, se sostenute;
- fatture, scontrini o ricevute comprovanti il valore dei beni danneggiati o sottratti e la loro data di acquisto;
- fattura di riparazione ovvero dichiarazione di irreparabilità dei beni danneggiati o sottratti redatta su carta intestata da un concessionario o da uno specialista del settore;
- quietanza sottoscritta dall'Assicurato rilasciata dalla compagnia d'Assicurazione che ha provveduto al rimborso.

Solo in caso di mancata consegna e/o danneggiamento dell'intero bagaglio, o di parte di esso, consegnato al vettore aereo occorre allegare alla richiesta di rimborso:

- copia del Rapporto Irregolarità Bagaglio (PIR) effettuata immediatamente presso l'Ufficio aeroportuale specificatamente adibito ai reclami per i bagagli smarriti;
- copia della lettera di reclamo inviata al vettore aereo con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso.

Criteri per la liquidazione del danno:

Il danno è liquidato, a integrazione di quanto rimborsato dal vettore aereo o dall'albergatore responsabile e fino alla concorrenza della somma assicurata, in base al valore commerciale che i beni assicurati avevano al momento del sinistro, secondo quanto risulta dalla documentazione fornita ad Europ Assistance.

In caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso verrà effettuato in base al valore di acquisto, se comprovato dalla relativa documentazione. In caso di avaria verrà rimborsato il costo della

riparazione su presentazione di fattura. In nessun caso si terrà conto dei cosiddetti valori affettivi.

[Torna su](#)

Assicurazione Spese di Annullamento Viaggio e/o Locazione

Qualora all'Assicurato, a fronte dell'annullamento prima dell'inizio del viaggio o della locazione prenotati, in seguito ad una delle cause sotto indicate purché involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione, venisse addebitata dall'agenzia o dall'organizzazione viaggi una penale, Europ Assistance rimborserà l'importo di detta penale di annullamento (esclusa la tassa di iscrizione).

La garanzia verrà fornita solo in seguito ad annullamento per:

a) malattia, infortunio (per i quali sia documentata clinicamente l'impossibilità di partecipare al viaggio) o decesso:

- dell'Assicurato;

- del coniuge/convivente more uxorio, di un figlio/a, di fratelli e sorelle, di un genitore o di un suocero/a, di un genero o nuora o del Socio/Contitolare dell'Azienda o studio associato. Se tali persone non sono iscritte al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato, in caso di malattia grave o infortunio, l'Assicurato dovrà dimostrare che è necessaria la sua presenza;

- di eventuali accompagnatori, purché Assicurati, iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato stesso.

In caso di malattia grave o di infortunio di una delle persone indicate è data facoltà ai medici di Europ Assistance di effettuare un controllo medico;

b) impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate a seguito di assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro;

c) danni materiali che colpiscono la casa dell'Assicurato in seguito ad incendio o calamità naturali per i quali si renda necessaria e insostituibile la sua presenza;

d) impossibilità a raggiungere, a seguito di calamità naturali, o il luogo di partenza del viaggio organizzato o il bene locato;

e) citazione o convocazione in Tribunale davanti al Giudice Penale o convocazione in qualità di Giudice Popolare successivamente alla iscrizione al viaggio;

f) annullamento del viaggio e/o locazione da parte dell'organizzazione viaggi per cause di forza maggiore (guerre, epidemie, scioperi, motivi politici, indisponibilità dei mezzi di trasporto, ecc.) entro i limiti contemplati nel Regolamento del programma di viaggio.

Decorrenza e operatività:

La garanzia decorre dalla data di emissione della Polizza e dura fino all'inizio del viaggio e/o locazione, intendendosi per inizio del viaggio il momento in cui l'Assicurato dovrebbe presentarsi alla stazione di partenza.

Condizione necessaria per l'operatività della presente garanzia è che la Polizza sia sottoscritta tassativamente il giorno di iscrizione al viaggio o di conferma da parte dell'organizzazione/agenzia viaggi

Massimale:

Viene rimborsata per intero la penale addebitata all'Assicurato (con esclusione della tassa di iscrizione) fino a concorrenza del massimale indicato nel Modulo di Polizza che non potrà mai essere superiore a 5000,00 euro per Assicurato. Per quanto previsto alla lettera a), in caso di rinuncia di più Assicurati iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente, il rimborso verrà corrisposto fino alla concorrenza di un importo pari alla somma dei massimali assicurati per ogni Assicurato ma con il massimo complessivo di 15.000,00 euro per sinistro.

Scoperto:

In caso di rinuncia determinata da malattia, la penale sarà rimborsata con l'applicazione di uno scoperto pari al 20% dell'ammontare della penale stessa; qualora la penale fosse superiore al massimale garantito, lo scoperto verrà calcolato su quest'ultimo.

Sono escluse dalla garanzia:

1) i casi di rinuncia causati da:

- infortunio, malattia o decesso di persone di età superiore a 80 anni;
- infortunio, malattia o decesso verificatosi anteriormente al momento della prenotazione o malattia preesistente alla prenotazione;
- stato di gravidanza o situazioni patologiche ad essa conseguenti;
- mancata comunicazione dell'indirizzo ove sono reperibili le persone indicate al punto a);
- malattie nervose e mentali;
- motivi di lavoro diversi da quelli garantiti;
- furto, rapina, smarrimento dei documenti di riconoscimento e/o di viaggio.

2) i casi in cui l'Assicurato non abbia comunicato all'organizzazione viaggi o agenzia e anche direttamente ad Europ Assistance, entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia, per iscritto tramite telegramma, fax o telex la rinuncia formale al viaggio e/o locazione.

3) i casi in cui l'Assicurato non abbia inviato la comunicazione (tramite telex, fax o telegramma) entro la data di inizio del viaggio o locazione se il termine di cinque giorni di cui al punto b) cade successivamente alla data di inizio del viaggio e/o locazione.

Obblighi dell'Assicurato:

In caso di forzata rinuncia al viaggio o locazione, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Centrale Operativa e quindi, entro i termini e con i mezzi previsti alle "esclusioni", inviare una denuncia scritta indirizzata a: Europ Assistance - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano evidenziando sulla busta l'Ufficio competente (Ufficio Liquidazione Sinistri - Annullamento Viaggio), specificando la causa dell'annullamento ed indicando:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di polizza;
- certificato medico attestante la data dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia, la diagnosi specifica e i giorni di prognosi;
- in caso di ricovero, copia completa della cartella clinica;
- in caso di decesso, il certificato di morte;
- scheda di iscrizione al viaggio o documento analogo;
- ricevuta di pagamento del viaggio o locazione;
- estratto conto di conferma prenotazione emesso dall'Organizzazione/Agenzia Viaggi;
- fattura dell'Organizzazione/Agenzia Viaggi relativa alla penale addebitata;

- copia del biglietto annullato;
- programma e regolamento del viaggio;
- documenti di viaggio (visti, ecc.);
- contratto di prenotazione viaggio.

Se la rinuncia al viaggio o locazione è dovuta a malattia e/o infortunio di una delle persone indicate al punto a), la denuncia dovrà riportare l'indirizzo ove sono reperibili tali persone. Europ Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio e/o locazione non utilizzati dall'Assicurato.

[Torna su](#)

Come chiamare Europ Assistance

In caso di necessità, dovunque ci si trovi, in qualsiasi momento, la Centrale Operativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24.

Il personale specializzato della Centrale Operativa di Europ Assistance è a completa disposizione, pronto ad intervenire o ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

02.58.28.68.28

Si dovranno comunicare subito all'operatore le seguenti informazioni:

- tipo di rimborso richiesto;
- nome e cognome;
- numero della Polizza;
- ragione sociale del Tour Operator ed estremi della copertura Assicurativa inclusa nel contratto di viaggio/soggiorno;
- recapito telefonico.

Fax 02.58384234 - Telex 321363 EURA I

Telegramma - Europ Assistance Italia S.p.A. -

Piazza Trento, 8 - 20135 Milano.

AVVERTENZE PER CHI È ALL'ESTERO

Per chiamare la Centrale Operativa di Europ Assistance dall'estero occorre comporre il numero telefonico 02.58.28.68.28 preceduto dal prefisso internazionale:

+ 39.02.58.28.68.28

Gli ammontari in lire sono stati esposti ai soli fini informativi. Gli stessi non sono stati ottenuti convertendo i corrispondenti importi in euro sulla base del tasso fisso di conversione lira/euro 1936,27, con arrotondamento per eccesso o per difetto alla lira più vicina, ovvero per eccesso in caso di risultato che si pone a metà, ma sono stati autonomamente "ridefiniti", arrotondando, secondo le regole sopra esposte, il risultato della conversione alle decine di lire.

[Torna su](#)

Modulo per la denuncia di sinistro

Da inviare a EUROPASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Ufficio Liquidazione Sinistri -
Piazza Trento 8 - 20135 Milano

COGNOME NOME
VIA NR. CAP
CITTÀ PROV. TEL.

NR. DI POLIZZA
LUOGO E DATA DEL SINISTRO
Ragione Sociale Tour Operator che ha organizzato il viaggio/soggiorno
Ragione Sociale della Compagnia d'Assicurazione e numero di Polizza relativa
alle garanzie incluse automaticamente nel viaggio/soggiorno
Compagnia Assicurazione
N° Polizza

Oggetto: DENUNCIA DI SINISTRO
Da compilare con breve descrizione del sinistro

POLIZZA INTEGRAZIONI TOUR OPERATOR - Barrare la casella interessata ed
allegare la documentazione di seguito specificata
fermo restando che in casi particolari può essere richiesta ulteriore
documentazione così come previsto dall'art. 10: Integrazione documentazione di
denuncia del sinistro.

RIMBORSO SPESE MEDICHE

Documentazione da allegare:

- certificato di Pronto Soccorso redatto sul luogo del sinistro riportante la patologia sofferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità dell'infortunio subito;
- in caso di ricovero, copia della cartella clinica;
- originali delle ricevute per le spese sostenute;
- prescrizione medica per l'eventuale acquisto di medicinali con le ricevute originali dei medicinali acquistati;
- quietanza sottoscritta dall'Assicurato rilasciata dalla compagnia d'Assicurazione che ha provveduto al rimborso.

BAGAGLIO

Documentazione da allegare:

- copia dei biglietti di viaggio o gli estremi del soggiorno;
- copia autentica della denuncia con il visto dell'Autorità di Polizia del luogo ove si è verificato il fatto;
- le circostanze dell'accaduto;

- l'elenco degli oggetti smarriti o rubati, il loro valore e la data di acquisto;
- i nominativi degli Assicurati che hanno subito il danno;
- copia della lettera di reclamo presentata all'albergatore o vettore eventualmente responsabile;
- giustificativi delle spese di rifacimento dei documenti, se sostenute;
- fatture, scontrini o ricevute comprovanti il valore dei beni danneggiati o sottratti e la loro data di acquisto;
- fattura di riparazione ovvero dichiarazione di irreparabilità dei beni danneggiati o sottratti redatta su carta intestata da un concessionario o da uno specialista nel settore;
- quietanza sottoscritta dall'Assicurato rilasciata dalla compagnia d'Assicurazione che ha provveduto al rimborso.

Solo in caso di mancata consegna e/o danneggiamento dell'intero bagaglio, o di parte di esso, consegnato al vettore aereo occorre allegare alla richiesta di rimborso:

- copia del Rapporto Irregolarità Bagaglio (PIR) effettuata immediatamente presso l'Ufficio aeroportuale specificatamente adibito ai reclami per i bagagli smarriti;
- copia della lettera di reclamo inviata al vettore aereo con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso.

ANNULLAMENTO VIAGGIO

Documentazione da allegare:

- certificato medico recante la data dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia, la diagnosi specifica e i giorni di prognosi;
- in caso di ricovero, copia della cartella clinica;
- in caso di decesso, il certificato di morte;
- scheda di iscrizione al viaggio o documento analogo;
- ricevuta di pagamento del viaggio o locazione;
- fattura dell'organizzazione viaggi o agenzia relativa alla penale addebitata;
- copia del biglietto annullato;
- programma e regolamento del viaggio;
- documenti di viaggio (visti ecc.)
- contratto di prenotazione viaggio.

[Torna su](#)